

N. 02355/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09525/2013 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9525 del 2013, proposto da:
Sanitaria Ortopedia DueGi di Giovanni Marzetti, rappresentata e difesa dall'avv.
Olimpia Pittiglio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via
Montevideo, 27;

contro

Asl RM/F – UOC Provveditorato, in persona del Commissario straordinario, del
Dirigente p.t., del Direttore p.t., del Dirigente Responsabile Medicina Legale p.t.,
del Direttore Amministrativo p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
D'Acunti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale delle
Milizie, 9;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti presentata dalla
ricorrente all'Azienda USL RM/F – UOC Provveditorato in data 17.6.2013;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Rm/F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il cons.

Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Prospetta la ricorrente, impresa Sanitaria Ortopedia DueGi, di essere titolare in Civitavecchia (RM) di un'attività di produzione e commercio di presidi medico-protetici di cui al Nomenclatore ex DM 332/99. Svolgendo da diversi anni la predetta attività prevalentemente per clienti avvalentisi del SSN ed essendo stato bloccato dalla ASL RM/F il pagamento della fattura n. 40/B del 25.3.2013 di € 20.772,32 emessa dalla ditta predetta, fa presente l'istante di aver chiesto al riguardo giustificazioni documentali (che peraltro non le sarebbero state comunicate). Saggiunge che in conseguenza di ciò ha presentato alla ASL intimata, in data 17.6.2013, un'istanza ex art. 22 e segg. della L. n. 241/90, al fine di conseguire l'ostensione di copia di tutta la documentazione, degli elaborati ed allegati, anche medico-legali, della ASL RM/F e/o comunque ad essa riferibili, giustificativi del blocco e quindi del mancato pagamento della suddetta fattura.

Essendo poi inutilmente decorso il termine di 30 gg per il rilascio dei documenti suddetti, impugna la ricorrente il silenzio rifiuto che al riguardo assume essersi formato, deducendo:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 della L. n. 241/90 e degli artt. 2, 3 e 4 del DPR n. 352/92, essendo la ricorrente stessa portatrice di un interesse qualificato a prendere visione dei ripetuti documenti (eventualmente giustificativi del blocco della fattura n. 40/B), al fine di un'analisi legale di essi ed a tutela del diritto di difesa e di quello di proprietà dell'impresa interessata;
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/90. Difetto di motivazione, non essendosi provveduto con atto espresso e motivato sull'istanza di accesso della ricorrente.

Chiede quindi che, in accoglimento del proposto ricorso, venga ordinato alla ASL RM/F di esibire alla ricorrente i documenti sopra citati.

La ASL intimata si è costituita in giudizio e ha controdedotto ex adverso, con motivata e diffusa memoria difensiva depositata il 29.11.2013.

Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, alla stregua delle seguenti considerazioni:

- 1) non rilevano in contrario rispetto alla pretesa ostensiva della ricorrente la nota della ASL RMF n. 15329 del 25/28.6.2013 e la successiva nota di relativa trasmissione n. 39750 del 10/11.7.2013, fatte pervenire all'istante dall'Amministrazione a seguito (tra l'altro) dell'istanza di accesso in data 17.6.2013 e poi ritrasmesse alla ricorrente a mezzo e-mail il 15.10.2013, dal momento che tali note costituiscono al più esplicitazione motivatoria sulla questione di fondo inerente ad irregolarità che sarebbero emerse, a dire della ASL, sulle autorizzazioni rilasciate alla ditta in questione, per preventivi di spesa peraltro asseritamente redatti dalla ditta stessa in contrasto con le dovute modalità di tariffazione, con conseguenti ordini per importi non dovuti alla Sanitaria DueGi e quindi da recuperare. Le note predette, tuttavia, non possono essere ragionevolmente considerate di riscontro all'istanza di accesso (come è anche dimostrato dal fatto che la prima di esse, che per contenuto è anche la principale, si conclude, nell'ambito di un'interlocuzione

interna tra uffici della ASL, con la richiesta di sapere “se e quali atti debbano eventualmente essere resi disponibili”). Tali note, dunque, se hanno fornito chiarimenti, tuttavia non hanno preso alcuna posizione in ordine alla documentazione richiesta (nemmeno per negare il titolo della ricorrente ad acquisirne il rilascio), sicchè esse non hanno impedito la formazione del (o fatto venir meno il) silenzio diniego sull’istanza di accesso della ditta interessata e che ha costituito il presupposto del ricorso all’esame;

2) la ricorrente, poi, in relazione alla vicenda di cui sopra (che l’Amministrazione quindi ben conosce nei suoi esatti termini), ha chiesto espressamente, con l’istanza di accesso, “al fine di verificare la legittimità del blocco del pagamento della fattura n. 40/Bdel 25.03.2013 per €20.772,00 da parte della ASL RM F” ed “a tutela quindi dei propri diritti ed interessi legittimi”, di “conseguire copia” di tutta la documentazione, autorizzazioni, elaborati ed allegati, anche medico legale della ASL RMF o comunque ad essa riferibile/i, giustificante/i il blocco del pagamento della suddetta fattura. In presenza di ciò, l’interesse dell’istante (qualificato e rilevante) è ben precisato, così come precisata (almeno con adeguato riferimento all’oggetto complessivo di essa) è la documentazione cui si chiede di poter accedere. Non è ravvisabile quindi, ad avviso di questo Collegio, alcuna genericità nell’avanzata richiesta;

3) il fatto infine che si tratti, come sostiene l’Amministrazione nelle sue difese, di documentazione relativa a rapporti privatistici, non ha alcun rilievo ostativo ai fini dell’accesso, se si tiene conto del fatto che più volte è stato precisato in giurisprudenza che “l’attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità anche

sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI 30 dicembre 2005, n. 7624; 26 gennaio 2006, n. 229; 22 maggio 2006, n. 2959); del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca” (in termini TAR Lazio, III, 13/12/2012, n. 10390; v. anche C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253). (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4645 del 5 settembre 2009). Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'art. 22, comma 1, lett. c) legge n. 241/1990 (come novellato dalla legge n. 15/2005) e nell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i "soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", nonché - secondo la disposizione di cui all'art. 23 della l. n. 241/1990, ora, in parte, ripetitiva della precedente - "delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi". Nella specie non può negarsi che la documentazione in questione (comunque correlata ai pagamenti effettuati da una pubblica amministrazione nella sua attività, in senso lato, di esercizio del servizio sanitario), sia un'attività di pubblico interesse ed assoggettata quindi ai principi di trasparenza cui si ricollega la disciplina in tema di diritto di accesso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e per l'effetto si deve ordinare alla ASL RM/F di esibire alla ricorrente (secondo quanto da essa richiesto) la documentazione indicata nell'istanza di accesso, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Data la particolarità della vicenda, si ravvisano sufficienti motivi, tuttavia, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina per l'effetto alla ASL RM/F di esibire alla ricorrente la richiesta documentazione, nei termini di cui sopra.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)